



Roma, 02 MAG 2003 20

Tutti gli Istituti archivistici

All

LORO SEDI

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali


DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
S. D. G.

Divisione

Prot. N. 3.13606 Allegati 1
29.08/29

Risposta al Foglio del
Div. Lex N.º

OGGETTO: Archivi delle Agenzie fiscali



All'Agencia delle Entrate
Direzione centrale amministrativa
Via Mario Carucci, 85

ROMA

Questa Direzione risponde ai numerosi quesiti proposti da Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche in merito agli archivi delle Agenzie fiscali, istituite con D.M. Finanze del 28 dicembre 2000 n.1390, rimandando all'appunto allegato per una ricognizione dell'attuale situazione e delle disposizioni emanate.

Si precisa che l'autorizzazione allo scarto sarà rilasciata dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio solo per i documenti prodotti a partire dal 1 gennaio 2001, data in cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali.

Con parere n.2653/94 dell'8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la trasformazione istituzionale del soggetto produttore dell'archivio non influisce sullo *status di demanialità* dei documenti prodotti fino a tale trasformazione; sui documenti anteriori al 1/1/2001 le autorizzazioni allo scarto verranno rilasciate in via definitiva da questa Direzione generale, Servizio II (ex Divisione II), sia nei casi in cui operino ancora le Commissioni di sorveglianza, sia pure in regime di *prorogatio*, sia nei casi in cui (come presso le Agenzie delle entrate) sia stato istituito un gruppo di lavoro interno per la selezione del materiale da proporre per lo scarto.

In questo secondo caso, la proposta di scarto verrà trasmessa dagli uffici delle Agenzie delle entrate alle rispettive Direzioni regionali, che, dopo gli opportuni controlli, li inoltreranno al Servizio II di questa Direzione generale.

Handwritten signature

1

in quanto, come documenti prodotti da ex uffici statali e perciò demaniali sottostanno al disposto dell' art. 30 del T.U.490/99.

Ove le Direzioni regionali trasmettano le proposte alle Soprintendenze, sarà cura di queste ultime trasmetterle a loro volta al Servizio II per l'autorizzazione allo scarto.

Per garantire uniformità di criteri, il Servizio II curerà la trasmissione alle Soprintendenze e agli Archivi dei massimari di scarto di cui è in possesso.

Si raccomanda che le Commissioni di sorveglianza ancora in vigore procedano con la massima celerità e continuità nei loro lavori, così da completare nel più breve tempo possibile la selezione e la valutazione della documentazione. Le Commissioni centrali dovranno a loro volta concertare con la massima celerità la redazione di linee guida per lo scarto, qualora non sia possibile completare in tempi brevi la redazione e il completamento dell'iter procedurale dei massimari. A tal fine sembra importante rappresentare alle amministrazioni responsabili il raggiungimento del vantaggio economico e finanziario dello smaltimento di giacenze di documenti da scartare definitivamente.

Di conseguenza si sottolinea che gli Archivi di Stato sono tenuti a ricevere in versamento prioritariamente la documentazione demaniale, non più occorrente agli uffici subentrati, in particolar modo in questo momento in cui maggiore può essere il pericolo di dispersione del patrimonio documentario, a causa delle evolutive condizioni statutarie degli uffici e della loro dismissione di locali.

Se agli Archivi di Stato competenti manca la disponibilità di spazio, potrà farsi ricorso agli Archivi vicini disposti ad accogliere la documentazione. Sarà anche possibile, ove ne ricorrano le condizioni, procedere a convenzioni di deposito con altri enti ed istituzioni pubbliche, disposti ad accogliere la documentazione, riconoscendone la qualità di archivi demaniali.

Le Soprintendenze archivistiche coopereranno in tal senso con gli Archivi di Stato.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Salvatore Italia)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III Archivi non statali

OGGETTO: Scarto presso le Agenzie Fiscali. Appunto.

A seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, il Ministro delle Finanze, con decreto del 28 dicembre 2000 n. 1390, ha reso esecutive, a partire dal 1 gennaio 2001, le quattro Agenzie fiscali: Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Agenzia delle dogane.

Il 12 febbraio 2001 l'allora Divisione II dell'Ufficio centrale per i beni archivistici emanò una circolare, indirizzata a tutti i direttori degli Archivi di Stato, in cui si sottolinea come il cambiamento della condizione giuridica degli enti si rifletta sul trattamento della documentazione di appartenenza, "la quale non sarà più sottoposta al vaglio delle Commissioni di sorveglianza, (...) ma verrà d'ora in poi vigilata dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio". Nella stessa nota si invitavano gli istituti a curare in particolar modo il problema dei versamenti degli atti, in modo da evitare eventuali dispersioni di atti demaniali.

Il 22 marzo 2001 l'allora Divisione III scrisse a tutti gli istituti archivistici perché le Commissioni di sorveglianza, ancora attive nelle more dell'attuazione del nuovo regime giuridico presso gli archivi degli uffici statali soppressi o trasformati in enti pubblici, fossero integrate con un rappresentante delle Soprintendenze, di modo che il passaggio da uno status all'altro potesse essere gestito senza soluzione di continuità. Questa integrazione è potuta avvenire solo in alcune situazioni.

Successivamente, in data 8 febbraio 2002, la Direzione centrale amministrativa dell'Agenzia delle entrate inviava a tutte le proprie Direzioni regionali e provinciali la circolare n.2002/22202, nella quale dava disposizioni relativamente alla tenuta dei propri archivi e ad allo scarto del materiale cartaceo.

In questa nota si affermava che la documentazione cartacea prodotta dagli uffici dell'Agenzia, non più sottoposta al vaglio delle Commissioni, è tutelata dalle Soprintendenze, che vigileranno anche sull'obbligo degli uffici di ordinare ed inventariare la documentazione storica. Il materiale cartaceo degli ex Uffici del Ministero delle Finanze, dopo le necessarie operazioni di scarto, deve essere versato agli Archivi di Stato.

Nelle more dell'attuazione della nuova disciplina, lì dove le Commissioni fossero ancora in vigore, anche in regime di proroga, venivano sollecitate ad effettuare le operazioni di competenza.

Negli uffici dove invece la Commissione fosse scaduta e non prorogata, i responsabili degli uffici sono tenuti a costituire gruppi di lavoro interni con persone esperte in materia, con il compito di redigere elenchi di scarto nel rispetto del massimario, da trasmettere, per il tramite della Direzione regionale, alla Soprintendenza competente per l'autorizzazione al macero.

In data 10 luglio 2002, la Direzione generale per gli archivi inviava alla Direzione centrale amministrativa dell'Agencia delle entrate una nota in cui, concordando con le disposizioni da questa emanate, sottolineava come, alla luce del parere n.2653/94 emesso in data 8 ottobre dal Consiglio di Stato, ove esso riconosce che la trasformazione del soggetto istituzionale non influisce sulla natura giuridica dell'archivio prodotto fino al momento della stessa, le autorizzazioni allo scarto verranno rilasciate in via definitiva dal Servizio II della Direzione generale. Solo per il materiale prodotto successivamente al 1. gennaio 2001, data in cui sono state rese esecutive le Agenzie, l'autorizzazione allo scarto sarà rilasciata dalla Soprintendenza archivistica competente.

Anche l'Agencia delle dogane (Area centrale - Gestione tributi e rapporti con gli utenti), con nota del 21 agosto 2002, dava disposizioni alle proprie Direzioni regionali, secondo cui le Commissioni di sorveglianza devono continuare ad operare per l'esame, anche ai fini dello scarto, della documentazione prodotta a tutto il 31 dicembre 2000; le stesse Commissioni sono rinnovate, a scadenza, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 gennaio 2001, n.37; e, durante questa fase, gli uffici sono tenuti a prendere gli opportuni contatti con le Soprintendenze, che dovranno autorizzare lo scarto dei documenti prodotti a decorrere dal 1 gennaio 2001. Le proposte di scarto, per il materiale prodotto fino al 31 dicembre 2000, avanzate dalle Commissioni, devono comunque essere inviate all'Agencia delle dogane per gli opportuni adempimenti. Per quanto attiene allo scarto della documentazione soggetta a rigoroso rendiconto prodotta a partire dal 1 gennaio 2001, gli uffici, ottenuta l'autorizzazione delle Soprintendenze, devono trasmettere le proposte e di relativi elenchi all'Area centrale dell'Agencia delle dogane, per la successiva acquisizione della prescritta autorizzazione del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, aprile 2003

Maria Emanuela Marinelli